MIM
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO
"De Amicis – Giovanni XXIII"

76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Piazza Monsignor Lopez, 23
Cod. Mecc.: BTIC8AJ00V – Cod. Fisc.: 90126890723
Sito web: www.icsdeamicisgiovanni23.edu.it
E-mail: btic8aj00v@istruzione.it – pec: btic8aj00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0883/621040 - 0883/621186

Istituto Comprensivo
DE AMICIS-GIOVANNI XXIII
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Prot. 0001357 del 24/02/2025
IV (Uscita)

San Ferdinando di Puglia, valida la data del protocollo

Circ. n.178 – 2024/2025

Ai genitori e tutori delle/gli alunne/i
Ai coordinatori di classe

A tutto il personale della scuola

E, p.c. Al Comune di San Ferdinando di Puglia

Registro elettronico
Sito WEB

Oggetto: Decreto Caivano decreto-legge 123/2023, Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale – Procedimenti di evasione obbligo scolastico e assenze ingiustificate degli alunni – Responsabilità genitoriale.

Con la presente, si comunica che con l'entrata in vigore del decreto-legge noto come "Decreto Caivano", recentemente convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023 si apportano modifiche significative all'articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994), introducendo una nuova disciplina riguardante l'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, al fine di vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In particolare, si evidenzia l'articolo 12, integrato con il comma 1, il quale rafforza il rispetto dell'obbligo scolastico e prevede sanzioni più severe per coloro che non adempiono a tale obbligo, ossia i genitori del minore o chiunque detenga la responsabilità genitoriale. Inoltre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando **le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)**.

È importante sottolineare che il decreto-legge 48/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto al suo interno, all'articolo 2, il comma 3-bis, stabilendo che "non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Si richiamano, in particolare, all'adempimento dell'obbligo di istruzione anche i genitori di origine straniera che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno per fare ritorno al paese d'origine, che dovranno preliminarmente consegnare all'Istituto apposita dichiarazione scritta.

MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO
"De Amicis – Giovanni XXIII"

76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) – Piazza Monsignor Lopez, 23
Cod. Mecc.: BTIC8AJ00V – Cod. Fisc.: 90126890723
Sito web: www.icsdeamicisgiovanni23.edu.it
E-mail: btic8aj00v@istruzione.it – pec: btic8aj00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0883/621040 - 0883/621186

Adempimenti di legge del Dirigente Scolastico

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Didattica, avviserà entro i sette giorni dalla suddetta comunicazione il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce **elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**.

Adempimenti di legge del Sindaco

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti.

Per garantire il pieno rispetto di tali disposizioni, si richiede la collaborazione attiva dei genitori e del personale scolastico. I genitori sono invitati a vigilare sulle assenze dei propri figli e a fornire giustificazioni tempestive. I coordinatori di classe sono tenuti a monitorare le assenze degli alunni e a segnalare alla Segreteria quelle non giustificate che superano i quindici giorni nell'arco di tre mesi.

Si confida nella piena collaborazione di tutti i membri della comunità scolastica per garantire il corretto adempimento dell'obbligo di istruzione.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Filomena IEVA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D. Lgs.vo 39/93